

Sentenza del 20/02/2024 n. 65 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/ Collegio 2

Testo

Intitolazione:

Imu - Beni demaniali dati in uso gratuito al Ministero della difesa - Soggetto passivo

Massima:

Il recupero dell'imposta IMU da parte del Comune, per unità immobiliari affidate in uso gratuito dall'Agenzia del Demanio al Ministero della Difesa, ed utilizzate quali alloggi di servizio dei militari e dei loro familiari, non può avere come soggetto passivo il concedente. Pertanto, non è valido l'accertamento notificato esclusivamente all'Agenzia del Demanio in qualità di proprietario dei beni. L'ordinanza n. 10683/2019 della S.C. ha affermato quanto segue: " La diposizione, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, individua nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra, il soggetto passivo del tributo locale. Alla relativa imposizione non è, pertanto, soggetta in costanza della assegnazione la Agenzia del Demanio concedente".

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di P notificava alla Agenzia del Demanio in data 19/2/2021 un avviso di accertamento ai fini Imu per l'anno 2015 ai fini del recupero dell'imposta dovuta per le unità immobiliari ubicate in via C 3, all'interno della Caserma dei Carabinieri.

Tali unità immobiliari sono di proprietà dell'Agenzia del Demanio ed utilizzate quali alloggi di servizio dei militari e dei loro familiari. L'Agenzia del Demanio presentava ricorso accolto dalla CTP con sentenza n. 292/22.

Ora il comune propone appello:

la concessione al Ministero della Difesa non è a titolo di diritto reale e pertanto il soggetto passivo rimane il concedente.

Nel caso di specie l'immobile viene concesso in uso gratuito al Ministero della Difesa che lo utilizza, ma non viene costituito un diritto reale di godimento sul bene, circostanza che legittimerebbe lo spostamento della soggettività passiva in capo al beneficiario.

Conferma il proprio operato. L'Agenzia non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fuori di dubbio che la caserma dei carabinieri e degli alloggi siti all'interno di essa siano affidati al

Ministero della difesa da cui dipende il servizio, appunto, dell'Arma a norma del R.D. 2440 art. 1 : " I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati.

Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze". Il Comune non contesta l'assegnazione al Ministero della difesa. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il Ministero della difesa, che non ha ricevuto alcun avviso di accertamento, come recita puntualmente la sentenza della Cassazione n. 10683/2019 : " 6.3 - Fondata è, per vero, la denuncia della violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 1, comma 2 . La disposizione, in combinato disposto con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2 , individua nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra, il soggetto passivo del tributo locale. Alla relativa imposizione non è, pertanto, soggetta - in costanza della assegnazione - la Agenzia del Demanio concedente". D'altra parte lo stesso comma 2 dell'art. 3 del d.leg. 504/92 chiaramente indica il concessionario quale soggetto passivo quando si tratta di concessioni su aree demaniali : " 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto". Infine gli alloggi dei militari, utilizzati gratuitamente: la legge 66/2010 art. 1 comma 231 afferma che gli alloggi dei militari, qualora insistano sul territorio della base militare, contribuiscono direttamente ai fini istituzionali del Ministero: " Fatta salva l'applicazione dell' articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio".

Da quanto sopra ne consegue che gli immobili destinati agli alloggi di servizio dei militari realizzati all'interno della base (caserma) essendo opere destinate direttamente alla difesa nazionale che è un compito istituzionale del Ministero della difesa sono esenti da IMU, come stabilito dall' art. 7 del d. leg. 504/92 : " Art. 7 Esenzioni 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Vista la particolarità e novità della questione si compensano le spese.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado;

dichiara interamente compensate le spese di lite del grado.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza